

LE RESTRIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA ALL'ESPORTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Introduzione

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 marzo il testo del Regolamento di esecuzione n. 2020/402 della Commissione ("il Regolamento"), emanato sulla base della facoltà concessa alla Commissione dall'art. 5 del Reg. (UE) 2015/479 dell'11 marzo 2015 di introdurre misure di salvaguardia sottoponendo l'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione di determinati beni essenziali dei quali vi sia penuria ad autorizzazione.

2. Il contenuto del Regolamento

La Commissione ha disposto che l'esportazione di dispositivi di protezione individuali ("DPI") al di fuori del territorio europeo venga assoggettata ad autorizzazione preventiva per un periodo di sei settimane dalla pubblicazione del Regolamento e quindi verosimilmente fino al 26 aprile 2020. In particolare, l'esportazione dei DPI al di fuori del territorio UE è subordinata al rilascio di una autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda l'Italia, in assenza di diversa indicazione, supponiamo che l'autorità competente al rilascio di tali autorizzazioni sia la Protezione Civile in virtù della Ordinanza della Protezione Civile italiana n. 639 del 25 febbraio 2020 ("Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020") (cfr. infra).

Nel valutare se rilasciare o meno l'autorizzazione, le autorità competenti dovranno considerare una serie di fattori individuati all'Articolo 2.3 del Regolamento tra cui – ad esempio - se l'esportazione serve ad adempiere agli obblighi di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero oppure a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie dell'Organizzazione mondiale della sanità.

La domanda di autorizzazione dovrà anche indicare, eventualmente, se il DPI si trovi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione; in tale circostanza, le autorità competenti dello Stato membro nel quale è stata presentata la domanda dovranno consultare le autorità competenti dello Stato membro nel quale si trovi il DPI e - entro dieci giorni – dovranno essere presentate le eventuali obiezioni al rilascio dell'autorizzazione.

Le domande di autorizzazione saranno trattate nelle tempistiche previste dalle normative nazionali e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dal momento in cui le autorità saranno in possesso di tutte le informazioni necessarie (salva possibilità di proroga in circostanze eccezionali).

2.1. Gli Allegati al Regolamento

I DPI oggetto del Regolamento sono individuati all'Allegato I tramite categoria e descrizione degli stessi (vi rientrano, a titolo esemplificativo, occhiali e visiere o schermi protettivi, dispositivi per la protezione di bocca e naso come le mascherine, camici e tute).

L'Allegato I riporta inoltre il codice di Nomenclatura Combinata preceduto da "ex", a significare che sono soggetti alle misure di controllo all'esportazione solamente quei DPI che - nell'ambito di tali codici NC menzionati - corrispondano alla descrizione fornita dal legislatore europeo.

L'Allegato II riporta invece il modello di modulo di autorizzazione all'esportazione. Le informazioni da fornire all'autorità competente comprendono – fra le varie - il codice EORI dell'esportatore (se applicabile), codice NC delle merci, quantità, unità di misura, valore, e codice ISO alpha 2 (due lettere) del Paese di destinazione delle merci.

3. Il coordinamento tra l'Ocdpc n. 639 del 25 febbraio e il Regolamento

In aggiunta a quanto sopra, occorre menzionare l'ordinanza della Protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020. Tale atto vieta l'esportazione dei DPI al di fuori del territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile. Il provvedimento è assimilabile a quelli adottati – nelle scorse settimane - da vari Stati europei ed extraeuropei tra cui alla Germania, alla Russia, alla Turchia e altri).

Ad opinione degli scriventi, le disposizioni della Ocdpc n. 639 relativa alle esportazioni di DPI al di fuori del territorio italiano e quelle del Regolamento, relative all'esportazione di DPI al di fuori del territorio dell'Unione Europea, possono coesistere senza contrasto.

Infatti, sebbene in Trattato di Lisbona vieti agli Stati Membri di imporre misure che abbiano l'effetto di creare restrizioni quantitative ai trasferimenti di beni all'interno del territorio dell'UE, lo stesso Trattato permette a ciascuno Stato membro di derogare a questo principio generale per la necessità di tutelare “la salute e la vita” delle persone.

4. Conclusioni

Con l'adozione del Regolamento, la Commissione - come ha espressamente dichiarato la Presidente Von der Leyen nel suo discorso del 15 marzo - ha voluto creare le premesse per una “solidarietà” tra gli Stati Membri nella gestione delle scorte di DPI. Tale proposito, seppure lodevole, deve ora essere messo alla prova degli “interessi nazionali”, che hanno motivato i provvedimenti di singoli Stati membri - quali quello tedesco e quello italiano sopra menzionati – che subordinano ad autorizzazione la semplice esportazione al di fuori del territorio nazionale. La partita politica che è sottesa a questo provvedimento, come a quelli attesi sulla chiusura delle frontiere europee e agli altri in materia di vincoli ai bilanci degli Stati Membri, è estremamente delicata. Ad essere in gioco è infatti la stessa sopravvivenza dell'Unione Europea, come si era cercato di preservarla fino ad oggi.

Fonte: Studio Legale Padovan